



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
PER L'EMILIA ROMAGNA  
SEDE DI BOLOGNA**

Decreto n.22

**IL PRESIDENTE**

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 98 del 2 aprile 2020 con cui il sottoscritto presidente di TAR viene immesso nelle funzioni di presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna**

**Visti gli artt. 31 legge n. 186/1982 e art. 15 della delibera assunta dal Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa ;**

**Visti gli artt. 4 e 11 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo ;**

**Visto l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 recante “ misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie , lavoratori e di imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19” e segnatamente il comma 4 lettera d) del medesimo articolo che prevede “l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato”;**

**Viste le direttive ed indicazioni diramate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa pubblicate sul sito internet della Giustizia amministrativa e specificatamente :**

- 
- **Primi chiarimenti del Presidente del Consiglio di Stato sulle disposizioni introdotte dall'art. 84 d.l. n. 18/2020;**
- **Direttiva del Segretario della giustizia amministrativa – Misure emergenziali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 – decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 ;**
- **Segretario Generale della G.A. – gestione telematica dei procedimenti della commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel periodo di emergenza Covid- 19 ;**
- **Nota prot. n. 6305 del 13 marzo 2020 del segretario generale della G.A recante indicazioni operative in ordine allo svolgimento delle udienze telematiche ;**
- **Visto il proprio decreto n.**
- **Visti i DDPCM 1 marzo 2020 n. 8 marzo 2020,9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;**
- **Visti i decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 41 del 18/3/2020; nn. 43 e 44 del 20/3/2020; n. 45 del 21/3/2020; n. 48 del 24/3/2020; n. 49 del 25/3/2020;**
- **Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2020;**
- **Visto il DPCM 1 aprile 2020**
- **Viste specificatamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020 ;**
- **Fatta salva la successiva adozione di eventuali ulteriori misure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020 per assicurare la ripresa dell'attività giurisdizionale successivamente al 15 aprile 2020**

**DECRETA**

**Art. 1**

**Per le udienze pubbliche e camere di consiglio calendarizzate in data successiva al 16 aprile 2020 troveranno applicazione le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 , secondo il quale : “ successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 , in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo , tutte le controversie fissate per la trattazione , sia in udienza camerale sia in udienza pubblica , passano in decisione , senza discussione orale, sulla base degli atti depositati , ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo , omissis ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione . Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'art. 73 comma 1 del processo amministrativo sono abbreviati della metà , limitatamente al rito ordinari” .**

**Sulla scorta del surriportato disposto, si precisa che :**

**a) detta disciplina risulta applicabile tanto alle udienze pubbliche che alle camere di consiglio sia cautelari che camerali ;**

**b) le camere di consiglio e le udienze pubbliche si potranno svolgere da remoto ai sensi del comma 6 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020 , mediante l'utilizzo degli strumenti hardware e software individuati nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dallo Spi ( Servizio per l'Informatica della G.A. ) ; delle modalità utilizzate verrà dato conto nei verbali di udienza e camere di consiglio . Non è prevista la presenza /partecipazione dei signori avvocati , neppure mediante collegamenti telematici da remoto ;**

**c) il regime ordinario sarà quello del passaggio in decisione allo stato degli atti depositati , ivi comprese le brevi note che è facoltà depositare sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;**

**d) nei giudizi cautelari potrà essere disposta la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo , “ omesso ogni avviso” ;**

**e) su istanza di parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note dovrà essere disposta la rimessione in termine in relazione agli adempimenti che non sia stato possibile compiere nel rispetto dei termini ordinari per effetto della sospensione dei termini di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020 ed essere adottato ogni consequenziale provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'art. 73 comma1 del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà. ,limitatamente al rito ordinario;**

**f) le brevi note integrative dell'attività defensionale già svolta ed eventualmente sostitutive della discussione dovranno essere effettivamente concise e sintetiche , in nessun caso eccedenti i limiti dimensionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 n. 167 , come modificato dal decreto 16 ottobre 2017 .**

## **art. 2**

**Ai sensi del coma 10 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 l'obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti informatici depositati a mezzo PAT è sospeso sino alla data del 30 giugno e , in ogni caso, il deposito potrà avvenire “a regime” a mezzo del servizio postale.**

## **Art. 3**

**Il Segretario Generale è incaricato dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto.**

**La Segreteria Generale è altresì incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della Sezione interna , a tutti i Magistrati e ai Direttori di segreteria , nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione. , all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, al Presidente della Sezione staccata di Parma . Il predetto Ufficio è parimenti incaricato di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Presidenza della G.A. , al Presidente del Consiglio di Stato, e al Segretario Generale della G. A. nonché di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet della G.A, sezione di Bologna**

Bologna/Caserta, lì 3 aprile 2020

Il Presidente  
(Dott. Andrea MIGLIOZZI)